

Oggetto: Assicurazione INAIL dal 01/07/2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli artt.34 e 37 D.Lgs.28/02/2021 N. 36

Mittente: INAIL Arezzo <arezzo@inail.it>

Data: 09/11/2023, 08:16

A: 'api arezzo <a.rossi@confapiarezzo.it>, ASSOCIAZIONE COMMERCianti <info@confcommerciofiar.it>, ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI <info@confindustriatoscanasud.it>, "'c. n. a federazione artigiani" <info@cna.arezzo.it>, 'commercialisti di arezzo' <info@commercialistiarezzo.it>, "'confapiarezzo@confapiarezzo.it" <'confapiarezzo@confapiarezzo.it'>, CONFARTIGIANATO <info@artigianiarezzo.it>, 'confederazione italiana agricoltura' <arezzo@cia.it>, Confesercenti <info@confesercenti.ar.it>, EPACA <arezzo@coldiretti.it>, 'ordine consulenti del lavoro di arezzo <info@consulentidellavoro.ar.it>

L'INAIL, con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, di cui si allega una copia, ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti riguardo all'obbligo assicurativo in ambito sportivo, ricordando che per i [titolari di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale](#) e per i [lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, percettori di compensi e/o retribuzioni dopo il 1° luglio u.s., la denuncia di iscrizione si considera effettuata nei termini se presentata **entro il 30 novembre 2023.**](#)

Sono tutelati all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i giovani assunti con il contratto di apprendistato, i titolari di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale in ambito dilettantistico ed i prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017 (L. 96/2017).

Restano invece **ESCLUSI** dall'obbligo INAIL: i lavoratori *sportivi titolari di co.co.co.* ai quali si applica la tutela assicurativa obbligatoria di cui all'art. 51 della L. 289/2002 (assicurati obbligatoriamente con polizze private), gli sportivi *dilettanti volontari* (assicurati obbligatoriamente con polizze private), i lavoratori *dipendenti della PA* che prestano attività come volontari fuori dall'orario di lavoro e quelli che ricevono un corrispettivo, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, il *personale sportivo militare* e i lavoratori *sportivi autonomi (con contratto d'opera ex art. 2222 c.c.)*.

Preme inoltre evidenziare che NON è lavoratore sportivo, ai fini dell'obbligo assicurativo, il soggetto che fornisce prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. In questi casi è esclusa la tutela INAIL.

Nel settore professionistico il lavoro sportivo si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato salvo che non ricorra uno dei seguenti requisiti, in presenza dei quali l'attività si intende autonoma: l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. In presenza di uno dei tre requisiti sopra descritti non è prevista l'assicurazione INAIL. Inoltre sono esclusi dalla tutela INAIL gli infortuni occorsi agli atleti professionisti per l'attività svolta a favore delle squadre nazionali, in quanto in questi casi la prestazione resa si intende di natura autonoma.

Restano esclusi anche i maestri di sci e le guide alpine iscritti negli appositi albi

professionali regionali, in quanto considerati lavoratori autonomi.

Sono invece assicurati presso l'INAIL i giovani sportivi assunti con il contratto di apprendistato di 1° e 3° livello (sia in ambito dilettantistico che professionistico) e professionalizzante (solo in ambito professionistico). A tal proposito la circolare 46/2023 ricorda che gli oneri assicurativi sono accertati e riscossi dall'INPS che poi provvede a trasferirli all'INAIL.

Per i criteri di determinazione della base imponibile su cui calcolare il premio di assicurazione si rimanda alla lettura analitica della Circolare N.46/2023.

Si ricorda che i datori di lavoro dei lavoratori sportivi sono classificati nella gestione industria con attribuzione da parte dell'Inps del codice statistico contributivo 11808.

In merito ai riferimenti tariffari:

- gli atleti con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0590 della gestione Industria delle Tariffe dei premi, con tasso medio di tariffa 79,00‰,
- gli istruttori sportivi con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0610, con tasso medio di tariffa 9,00‰,
- gli allenatori, i maestri e i selezionatori con contratto di lavoro subordinato sono classificati alla voce 0590 con tasso medio di tariffa 79,00‰,
- i direttori di gara che operano nel settore professionistico con contratto di lavoro subordinato, sono classificati alla voce 0590, con tasso medio di tariffa 79,00‰ (Sono ESCLUSI dalla tutela INAIL i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico),
- i titolari di co.co.co amministrativo-gestionali (con attività prettamente d'ufficio) sono classificati alla voce 0722, con tasso medio del 5,00‰.

Infine, si ricorda che i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare **dal 1° luglio 2023** i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare **entro il 30 novembre 2023** la denuncia di iscrizione all'Inail con l'apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

Medesimo **termine del 30 novembre 2023** deve essere osservato per le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa INAIL, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l'autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l'assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

L'Inail rimane a disposizione per qualunque chiarimento ulteriore si rendesse necessario.

[Contact center](#)

(+39) 06.6001

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00



INAIL DIREZIONE TERRITORIALE
AREZZO-SIENA

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16 (Codice Privacy e GDPR) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16 (Privacy Code and GDPR), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

**Ricorda l'ambiente: se non necessario, non stampare questa comunicazione

SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

La presente comunicazione è trasmessa al destinatario da o per conto di Inail, e tutte le informazioni in essa contenute sono indirizzate esclusivamente al destinatario. Il messaggio, unitamente ai suoi allegati, potrebbe contenere informazioni private, confidenziali, riservate per disposizioni di legge, o informazioni che non possono essere, in ogni caso, soggette a divulgazione. Per questo motivo, qualsiasi uso, revisione, distribuzione o diffusione non autorizzata devono ritenersi proibiti e perseguibili legalmente. Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, il ricevente non è autorizzato a leggere, stampare, conservare, copiare o diffondere la presente comunicazione o parte di essa. In tale caso si invita a cancellare immediatamente il messaggio e dare tempestiva comunicazione dell'errata ricezione, in forma di risposta scritta al mittente.

— Allegati: —

Circolare n 46_ 27 ottobre 2023.pdf

424 kB